Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 52

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Martedì 21 Febbraio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 55 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduta la legge 5 febbraio 1871, n. 41, colla quale si estesero alla provincia di Roma le leggi sui dazi interni di consumo e sulle tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazose e della polvere da sparo;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono pubblicati ed entreranno in vigore nella provincia di Roma dal 1° aprile 1871:

Il Reale decreto 24 settembre 1868, n. 4633, sull'esenzione dai dazi comunali all'introduzione nei comuni chiusi dei materiali in servizio dell'amministrazione governativa dei telegrafi;

Il Reale decreto 21 giugno 1869, n. 5134, col quale fu approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione della polvere da sparo;

Il Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, col quale fu approvato il regolamento generale sui dazi interni di consumo;

Il Reale decreto 25 settembre 1870, n. 5902, col quale fu approvato il regolamento per la riscossione delle tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra e delle acque gazose.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 12 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Il Num. 56 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 febbraio 1871, n. 41, sulla estensione alla provincia di Roma dell'ordinamento del Regno pei dazi interni di consumo;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Dal 1° aprile 1871 sono nei rapporti del dazio di consumo:

Roma comune chiuso di 1ª classe.

Velletri, Viterbo e Civitavecchia pure chiusi e di 3ª classe.

Corneto del pari chiuso e di 4ª classe.

Tutti gli altri comuni della provincia di Roma sono di quarta classe ed aperti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 12 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Con decreto del 19 febbraio 1871 S. M. sulla proposta del Ministro per gli affari esteri ha conferito al marchese Antonio Cavriani il grado di segretario di legazione onorario, e con decreto dello stesso giorno S. M. lo ha nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia.

Regolamento per il Corpo dei militi a cavallo nelle provincie siciliane.

(*Continuazione e fine* — V. il n. 51)

CAPO TERZO.
Dipendenza e disciplina.

Art. 37. — *Dipendenza del corpo.*

Il corpo dei militi a cavallo dipende dal Ministero dell'interno per tutto ciò che riflette l'organizzazione, la disciplina e l'amministrazione.

Gli ispettori, i comandanti, i graduati e i militi ricevono immediatamente gli ordini dal prefetto, sottoprefetto e questore.

Art. 38. — *Modo di richiesta dei militi.*

Le autorità che hanno diritto di requisire la forza pubblica non potranno esercitare questa facoltà verso il corpo dei militi a cavallo se non in forza di richiesta in iscritto. Nei casi di urgenza la richiesta potrà esser fatta anche verbalmente, coll'obbligo però di ridurla in iscritto al più presto possibile.

La richiesta sarà diretta alle autorità da cui dipendono i militi, e, solo in caso di urgenza, potrà questa essere rivolta direttamente ai comandanti, ai graduati ed anche ai militi.

Art. 39. — *Disciplina.*

Debbono i militi intera subordinazione ai rispettivi loro capi; essi non possono chiedere ragione dei servizi a cui vengono comandati, nè arbitrarsi, sotto verun titolo o pretesto, di scostarsi dagli ordini ricevuti.

Debbono i graduati, alla loro volta, usare imparzialità e modi convenienti ed urbani coi subalterni.

Art. 40. — *Sulla presentazione delle istanze.*

Qualunque istanza che i militi o i graduati volessero inviare al Ministero, al prefetto o ad altra autorità, dovrà essere trasmessa in via gerarchica.

Art. 41. — *Divieto di ricevere regali.*

È vietato ai componenti il corpo dei militi a cavallo di chiedere o ricevere mancie, o di ritrarre profitti dalle loro qualità per qualsiasi titolo.

Art. 42. — *Del saluto.*

Non è obbligatorio il saluto fra i militari dell'esercito ed i militi a cavallo.

Art. 43. — *Proibizione di alterare e vendere effetti di vestiario.*

È proibito ai graduati ed ai militi di fare alterazioni o modificazioni al vestiario, all'armamento ed alla bardatura del cavallo, e non possono per qualunque motivo vendere o disporre di qualsiasi oggetto, senza prima aver ottenuta la facoltà dal rispettivo comandante.

Art. 44. — *Riguardo dovuto agli arrestati.*

Qualunque sevizia o maltrattamento che i militi usassero verso gli arrestati, oltre alle pene comminate dal Codice penale, saranno puniti in via disciplinare giusta l'articolo 52.

Art. 45. — *Relazione per fatti straordinari.*

Gli avvenimenti straordinari che riflettono la sicurezza pubblica saranno, senza eccezione, riferiti nelle ventiquattro ore al prefetto o sottoprefetto.

Art. 46. — *Delle residenze degli ispettori graduati e militi.*

La residenza degli ispettori sarà presso il capoluogo della provincia, e quella dei comandanti presso il capoluogo di circondario.

I comandanti provvederanno affinchè la residenza dei graduati e dei militi da essi dipendenti, corrisponda alle speciali esigenze del servizio, e della disciplina.

Art. 47. — *Proibizione di abbandonare il territorio giurisdizionale.*

I comandanti, i graduati ed i militi non potranno abbandonare il territorio della loro giurisdizione, salvo il caso d'inseguimento.

Art. 48. — *Indennità di trasferte.*

I graduati ed i militi non hanno diritto ad alcuna indennità per qualunque trasferta eseguita nel rispettivo circondario.

Art. 49. — *Per la riunione di più sezioni.*

Ove, per circostanze straordinarie, occorresse la temporaria riunione di diverse sezioni, i prefetti potranno ordinarla, dando le necessarie disposizioni circa al comando ed alle operazioni delle forze riunite.

Art. 50. — *Penalità.*

Le infrazioni disciplinari saranno punite:

1° Coll'ammonizione;

2° Coll'arresto nella sala di disciplina, estensibile a giorni venti;

3° Colla sospensione temporanea dall'ufficio e dallo stipendio;

4° Con la perdita o con la retrocessione del grado;

5° Colla espulsione dal corpo;

6° Coll'incorporazione nella compagnia di disciplina.

Art. 51. — *Casi dell'ammonizione ed arresto nella sala di disciplina fino a giorni otto.*

Sono punite coll'ammonizione o coll'arresto nella sala di disciplina fino ad otto giorni secondo le circostanze:

a) Le lievi mancanze alla disciplina;

b) Le lievi mancanze alle regole di servizio.

Art. 52. — *Casi dell'arresto per un tempo maggiore, della sospensione, e della perdita o retrocessione del grado.*

Sono punite coll'arresto nella sala di disciplina, colla sospensione temporanea dallo ufficio e dallo stipendio e colla perdita o retrocessione del grado:

a) Le mancanze accennate nel precedente articolo, se accompagnate da circostanze aggravanti o dalla recidiva;

b) L'abuso di autorità.

Art. 53. — *Espulsione dal corpo ed invio alla compagnia di disciplina.*

Sono punite colla espulsione dal corpo o colla incorporazione nella compagnia di disciplina:

a) I recidivi nel disordine riputati incorreggibili con sole pene disciplinari;

b) La violazione del segreto;

c) L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'ommissione volontaria dei medesimi:

d) L'insubordinazione grave, non accompagnata da minaccie nè da vie di fatto;

e) La violazione degli arresti; il dar prova di viltà in servizio;

f) La vendita o l'imprestito delle armi e degli oggetti componenti la divisa, senza speciale autorizzazione.

Art. 54. — *Da chi è inflitta la pena della ammonizione e dell'arresto fino a giorni otto.*

La pena dell'ammonizione e degli arresti nella sala di disciplina, fino a giorni otto, sarà inflitta dal comandante, riferendone al prefetto od al sottoprefetto.

Gli arresti in sala di disciplina, oltre gli otto giorni saranno ordinati dal prefetto o dal sottoprefetto.

Art. 55. — *Da chi è inflitta la pena ed è fissata la durata della sospensione temporanea.*

La sospensione temporanea dall'ufficio e dallo stipendio al brigadiere, sottobrigadiere e milite potrà venir inflitta dal comandante di sezione, riferendone al prefetto od al sottoprefetto che ne determineranno la durata, e ne daranno avviso all'ispettore per gli effetti relativi alla contabilità.

Art. 56. — *Delle mancanze dei comandanti.*

Le mancanze disciplinari commesse dai comandanti saranno punite coll'ammonizione o colla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

Tali punizioni saranno inflitte dal prefetto, sentito l'ispettore. In caso di sospensione il prefetto ne riferirà immediatamente al Ministero per le ulteriori sue provvidenze, e ne darà avviso all'ispettore per gli effetti di cui all'articolo precedente.

Art. 57. — *Casi di concessione di parte dello stipendio durante la sospensione.*

Il prefetto potrà accordare a titolo di sussidio alla famiglia dei graduati e dei militi colpiti da sospensione una parte di stipendio non eccedente però la metà.

Art. 58. — *Da chi è inflitta la pena della perdita o retrocessione del grado.*

La perdita o retrocessione del grado dei brigadieri e dei sottobrigadieri e ordinata dal prefetto.

Art. 59. — *Delle mancanze degli ispettori.*

Le punizioni di cui all'art. 56 saranno pure applicabili agli ispettori nel caso di mancanza al regolare disimpegno delle loro attribuzioni.

Art. 60. — *Destinazione delle somme ritenute durante la sospensione.*

Durante il tempo della sospensione lo stipendio dei graduati e dei militi che ne sono colpiti sarà versato a mani degli ispettori, onde essere amministrato nel modo stabilito dall'art. 67, fatta deduzione delle somme corrisposte alla famiglia a titolo di sussidio.

Non avrà luogo però il pagamento degli stipendi nel caso che la misura della sospensione colpisca una intera sezione.

Art. 61. — *Consiglio di disciplina.*

In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina incaricato di emettere ragionata deliberazione allorchè si tratti di inflizioni disciplinari punibili colla espulsione dal corpo o coll'invio alla compagnia di disciplina.

Questo Consiglio è presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed è composto del comandante i Reali carabinieri, di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto, del questore o dell'ispettore di pubblica sicurezza, dell'ispettore dei militi a cavallo, e di un impiegato di pubblica sicurezza a ciò designato per compiere le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 62. — *Deliberazioni dei Consigli di disciplina.*

Il Consiglio delibererà sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno, al quale si invierà perciò tutto il processo in originale.

Art. 63. — *Militi colpiti da mandato di cattura.*

Verificandosi il caso che un graduato o milite venisse colpito da mandato di cattura, dovrà decretarsi o promuoversi dal prefetto il licenziamento dal corpo colla contemporanea cessazione dello stipendio.

Non potrà essere riammesso in servizio se non dopo l'esito del procedimento e dietro autorizzazione del Ministero. Venendo riammesso non avrà diritto al pagamento degli arretrati.

Art. 64. — *Registrazioni delle punizioni.*

Tutte le punizioni dei graduati e militi saranno annotate in apposito registro (Modello n. 7) tenuto per ogni sezione a cura dei comandanti.

PARTE SECONDA.
Amministrazione.

CAPO PRIMO.
Norme generali.

Art. 65. — *Cassa e contabilità.*

È istituita una amministrazione per eseguire le operazioni di Cassa e di contabilità inerenti al fondo di massa non che ai proventi diversi del corpo dei militi a cavallo.

Art. 66. — *Fondo di massa.*

Il fondo di massa si compone:

1° Delle ritenute ordinarie e straordinarie per vestiario di cui agli art. 32 e 34;

2° Delle somme svincolate sulle ritenute per compensi di danni e furti giusta l'art. 36;

3° Dell'importo degli oggetti di vestiario, d'armamento, bardatura, e di piccolo corredo ritirati alla cessazione del servizio.

Art. 67. — *Erogazione del fondo di massa.*

Il fondo di massa è esclusivamente destinato al pagamento:

1° Dei libretti di massa di cui all'art. 87;

2° Dell'importo degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo, di armamento, di bardatura, come all'art. 6;

3° Delle restituzioni parziali autorizzate dall'art. 78.

Art 68. — *Proventi diversi.*

I proventi diversi dell'amministrazione sono:

1° L'importo dei crediti di massa del vestiario lasciato dai graduati e militi che venissero espulsi dal corpo giusta l'art. 93;

2° L'importo degli interessi maturati sulle somme dell'amministrazione, impiegati in buoni del Tesoro giusta l'art. 74;

3° L'importo delle somme che saranno ritenute per punizioni, giusta l'art. 60.

Art. 69. — *Erogazione dei proventi diversi.*

Le somme dei proventi debbono essere erogate:

1° Al pagamento delle somme per la provvista di stampati come all'art. 102;

2° A quello delle altre spese imprevedute che saranno autorizzate dal Ministero dell'interno;

3° A pareggio dei crediti di massa che dal Ministero fossero riconosciuti inesigibili, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati che comprovino la miserabilità dei militi debitori.

Art. 70. — *Gestione della Cassa.*

La Cassa è tenuta per ogni provincia dagli ispettori, sotto la loro responsabilità, e sotto la vigilanza dei prefetti.

Gli ispettori debbono provvedere alle relative registrazioni e sono altresì obbligati alla resa dei conti nelle epoche e nei modi stabiliti al capo quarto, parte seconda di questo regolamento.

Art. 71. — *Contabilità delle Sezioni.*

In ogni sezione è istituita la contabilità per tenere in evidenza le partite del fondo di massa che si riferiscono a ciascun graduato e milite.

Questa contabilità è affidata ai comandanti sotto la vigilanza degli ispettori, dei prefetti, e rispettivamente dei sottoprefetti.

Art. 72. — *Verifiche straordinarie alla cassa ed alla contabilità.*

I prefetti provvederanno, ogni qualvolta lo crederanno necessario, perchè siano eseguite ispezioni straordinarie alla cassa ed ai conti tenuti dagli ispettori.

Uguali verificazioni ed ispezioni straordinarie saranno pure eseguite a cura dei prefetti, e rispettivamente dei sottoprefetti, alle contabilità tenute dai comandanti per le sezioni.

CAPO SECONDO.
Della Cassa — Servizio speciale degli Ispettori.

Art. 73. — *Cassa.*

La cassa tenuta dagli ispettori è destinata a raccogliere per conto di tutte le sezioni della rispettiva provincia le somme provenienti dagli introiti indicati agli articoli 75 e 76 e non potranno in essa collocarsi fondi o titoli estranei a quell'amministrazione.

Queste somme dovranno servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti specificati negli stessi articoli.

Art. 74. — *Impiego a frutto dei fondi di cassa.*

Ogniqualvolta nella cassa venga a raccogliersi una somma non inferiore a lire 500 per ogni sezione, e questa somma non sia necessaria per far fronte alle spese prevedibili, la medesima sarà dagli ispettori immediatamente impiegata per mezzo della prefettura nell'acquisto di buoni del Tesoro.

I buoni dovranno avere la durata di un anno o di sei mesi e saranno girati colla precisa dicitura *all'ordine dell'Amministrazione dei militi a cavallo della sezione di . . . . e per essa del prefetto della provincia di . . . .*

Di mano in mano che i buoni acquistati pervengono alla loro scadenza gli ispettori ne promuovono la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato da essi buoni sia in tutto o nella maggior parte necessario per sopperire alle spese ordinarie dell'Amministrazione.

Gli ispettori sono responsabili d'ogni danno che possa derivare all'Amministrazione per la trasgressione di questa disposizione.

Art. 75. — *Introiti e pagamenti relativi al fondo di massa.*

Gli introiti relativi al fondo di massa consistono:

1° Nelle ritenute costituenti il fondo di massa e descritte all'articolo 66;

2° Nell'importo dei debiti dei graduati e militi cessati dal servizio e traslocati in altre provincie;

3° Nell'importo dei crediti dei graduati e militi provenienti da altre provincie;

4° Nell'importo prelevato dai proventi in compenso dei crediti di massa dal Ministero dichiarati inesigibili.

I pagamenti consistono:

1° Nelle somme da erogarsi per i titoli indicati all'articolo 67;

2° Nell'importo dei crediti di massa dei graduati e militi cessati dal servizio e traslocati in altre provincie;

3° Nelle somme dei debiti di massa dei graduati e militi provenienti da altre provincie.

Art. 76. — *Introiti e pagamenti relativi ai proventi diversi.*

Gli introiti relativi ai proventi consistono nelle somme derivanti dai titoli accennati all'articolo 68.

I pagamenti consistono nelle somme riguardanti le erogazioni contemplate all'art. 69.

Art. 77. — *Prescrizioni sul modo di effettuare i pagamenti.*

I pagamenti per importo di libretti e di vestiario non potranno essere effettuati dagli ispettori senza prima aver ricevuta la dichiarazione dai comandanti constatante che le somme relative furono inscritte a debito nel libro mastro e nel libretto di ciascun graduato e milite giusta gli articoli 87 e 94.

Art. 78. — *Restituzioni parziali di crediti di massa.*

Il graduato e milite che abbia un credito di massa superiore alle lire 500 può essere ammesso dal prefetto ad una restituzione parziale sulla eccedenza, in caso di comprovato ed impellente bisogno.

Art. 79 — *Cessazione dal servizio e traslocazione de' militi.*

A norma delle risultanze dell'estratto del conto di massa che verrà trasmesso dai comandanti in occasione di cessazione del servizio o di tramutamento in altra provincia di graduati e militi, dovranno gli ispettori fare eseguire le occorrenti operazioni di cassa.

Se risulta debito a carico dei graduati e militi traslocati, la somma corrispondente sarà richiesta dall'Amministrazione della provincia ove essi furono destinati.

Nel caso contrario dovrà essere trasmesso l'importo relativo all'Amministrazione della provincia ove furono tramutati.

Art. 80. — *Traslocazione da una ad altra sezione della stessa provincia.*

Per i graduati e militi traslocati da una ad altra sezione dell'istessa provincia, gli ispettori eseguiranno le annotazioni sui registri di cassa, a norma delle risultanze dello estratto di massa che sarà trasmesso dai comandanti.

Art. 81. — *Passaggio delle somme da una provincia all'altra.*

Il passaggio delle somme provenienti dai crediti o debiti di massa per i graduati e militi traslocati di cui all'art. 79 sarà fatto per mezzo dei prefetti e mediante vaglia del Tesoro da rilasciarsi in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 82. — *Registrazione dei pagamenti e degli introiti.*

Tutte le esazioni e tutti i pagamenti saranno dagli ispettori descritti e registrati a misura che si verificano sui giornali di cassa (Modelli n. 8 e 9) che dovranno tenersi separatamente per ciascuna sezione ed essere sottoscritti in fine di ogni mese dagli stessi ispettori e cerziorati dai prefetti.

Art. 83. — *Prescrizioni speciali per la registrazione dei crediti perduti dai militi espulsi e dei crediti inesigibili.*

L'importo dei crediti di massa perduti dai militi espulsi, giusta l'art. 93, sarà registrato in entrata sul giornale dei proventi, ed in uscita su quello del fondo di massa.

Quello dei crediti che dal Ministero fossero riconosciuti inesigibili, sarà invece registrato in entrata sul giornale del fondo di massa, ed in uscita sull'altro pei proventi.

Art. 84. — *Tenuta dei giornali.*

I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente, non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche correzione o variazione, si farà con la inserzione di apposito e motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto in fine d'ogni trimestre, per il rendimento dei conti al Ministero dell'interno.

La rimanenza di cassa sarà ripresa nel giornale delle riscossioni di ciascuna sezione, per base delle successive operazioni.

Art. 85. — *Consegna della cassa.*

Allorchè gli ispettori vengono traslocati o lasciano in altro modo la gestione della cassa dei militi a cavallo della provincia, debbono, prima di abbandonare il loro posto, fare consegna al successore, coll'intervento del prefetto, dei fondi di cassa e di tutti i registri relativi.

La consegna avrà luogo mediante la chiusura dei giornali di cassa, come all'articolo precedente, e dovrà risultare da verbale ridotto in triplice esemplare. Uno di questi esemplari sarà trasmesso al Ministero, un altro sarà conservato presso la prefettura, ed il terzo sarà ritirato dall'ispettore cessante.

CAPO TERZO.
Della contabilità di massa nelle sezioni. Servizio speciale dei comandanti.

Art. 86. — *Tenuta della contabilità.*

I comandanti hanno l'obbligo di registrare sul libretto di deconto individuale e sul libro mastro tutte le partite che si riferiscono al fondo di massa di ogni graduato e milite della rispettiva sezione, non che di eseguire le altre operazioni relative che sono contenute nel presente capo.

Art. 87. — *Libretto per le registrazioni delle partite relative al fondo di massa.*

Ogni graduato e milite dovrà essere munito di un libretto contenente il regolamento organico del corpo, copia autentica dell'atto di ferma, il conto della propria massa individuale, e l'indicazione degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo, di armamento e di bardatura.

Il libretto è firmato dal Ministero dell'interno, a richiesta dei prefetti, dietro il pagamento di un determinato prezzo da addebitarsi all'individuo cui viene consegnato.

In prova dell'addebitamento del prezzo dei libretti sarà rilasciata dai comandanti analoga dichiarazione e trasmessa agli ispettori per gli effetti di cui all'articolo 77.

Art. 88. — *Tenuta del libretto.*

Il libretto rimane presso il titolare, non deve presentare cancellature e raschiature, e le variazioni e correzioni sono eseguite con nota a parte firmata dai comandanti.

Accadendo la perdita di un libretto, sarà immediatamente provveduto alla sostituzione, trascrivendo sul nuovo le risultanze del libro mastro.

Art. 89. — *Registrazioni sul libretto.*

Nell'*Avere* del libretto saranno registrate tutte le partite di massa indicate dall'articolo 66.

Nel *Dare* saranno annotate quelle descritte nell'articolo 67.

Le registrazioni si eseguiranno progressivamente all'atto che si verifica il titolo del credito o del debito, e saranno vidimate dai comandanti.

Art. 90. — *Registrazioni sul libro mastro.*

Nell'atto stesso che le partite di massa sono riportate sul libretto dovranno essere inscritte sul libro mastro, da tenersi in conformità del modello n° 10.

Le registrazioni ad ogni progressione di data porteranno la sottoscrizione del graduato o mi-

lite cui il conto si riferisce, non che la vidimazione dei comandanti.

Art. 91. — *Cessazione dal servizio o traslocazione dei militi.*

Cessando il graduato o milite di appartenere alla sezione, sia per traslocazione o per cessazione dal servizio avranno luogo l'assestamento e la chiusura del suo conto sul librette e sul libro mastro, e tanto sull'uno che sull'altro ne verrà indicata la causa, e vi sarà apposta la firma dello interessato e la vidimazione dei comandanti.

Un estratto della sistemazione del conto di massa sarà trasmesso agli ispettori per gli effetti accennati all'articolo 79, ed in caso di traslocazione ne verrà inviato un altro all'autorità del luogo ove il graduato o milite è stato tramutato.

Art. 92. — *Ritiro degli oggetti.*

Ai graduati e militi che cessano dal servizio saranno ritirati tutti gli oggetti di vestiario e di armamento e di bardatura.

Questi oggetti saranno immediatamente ceduti dietro gara privata fra i graduati e militi in servizio, inscrivendo il prezzo relativo a credito dei cedenti ed a debito degli acquirenti.

Art. 93. — *Espulsione dal corpo.*

Il graduato e milite che viene espulso dal corpo perde ogni diritto sul suo fondo di massa, e sono a lui parimenti ritirati tutti gli oggetti di vestiario e di armamento senza compenso alcuno.

L'ammontare di questi oggetti (che saranno ceduti in conformità del precedente articolo) ed il credito di massa saranno ritenuti a favore dell'Amministrazione dandone avviso agli ispettori per gli effetti di cui all'articolo 76.

Art. 94. — *Fornitura del vestiario dell'armamento e della bardatura.*

In caso di bisogno di oggetti di vestiario, di piccolo corredo, di armamento e di bardatura per i graduati e militi della sezione, dovranno i comandanti farne richiesta a norma delle condizioni del contratto d'appalto.

All'atto della distribuzione degli oggetti fra i graduati e militi sarà addebitato il rispettivo importo sul libretto e sul libro mastro rilasciandone dichiarazione agli ispettori per gli effetti di pagamento, giusta l'articolo 77.

Art. 95. — *Compilazione della situazione trimestrale del debito e credito di massa.*

In fine d'ogni trimestre i comandanti dovranno compilare, all'appoggio dei conti aperti sui libretti di deconto e sul libro mastro, la situazione di debito e credito dei graduati e militi della sezione, e questa sarà cerziorata e sottoscritta dal prefetto o sottoprefetto

La situazione sarà conforme al modello n. 11 e verrà trasmessa in doppio esemplare all'ispettore.

Art. 96. — *Consegna della contabilità.*

Quando i comandanti vengono traslocati o lasciano in altro modo la contabilità del fondo di massa dei militi, debbono, prima di abbandonare il loro posto, far consegna di tutti i registri al successore coll'intervento dell'ispettore, del prefetto o sottoprefetto.

La consegna avrà luogo mediante la compilazione della situazione del debito o credito di massa dei militi della sezione, come all'articolo precedente, e ne dovrà constare da processo verbale redatto in quadruplo esemplare. Uno di questi esemplari sarà trasmesso al Ministero dell'interno, un altro sarà conservato presso la prefettura o sottoprefettura, il terzo sarà ritirato dall'ispettore e l'altro sarà consegnato al comandante cessante.

CAPO QUARTO.

Della resa dei conti.

Art. 97. — *Epoca della resa dei conti di massa.*

Alla fine di ogni trimestre, l'ispettore riepiloga le risultanze dei giornali, degli introiti e dei pagamenti per ogni sezione, sul conto di Cassa (modello n° 12).

Deve bene assicurarsi che la rimanenza risultante tra l'ammontare delle spese e quello degli introiti corrisponda all'effettivo numerario esistente in Cassa, ed alle somme collocate in buoni del Tesoro, ed in conferma di ciò sottoscrivere la dichiarazione posta a tergo del conto di Cassa.

Art. 98. — *Situazione finanziaria della amministrazione del fondo di massa.*

Sul conto trimestrale di Cassa verrà riassunto la situazione finanziaria dell'amministrazione di massa di ogni sezione, tanto per la parte attiva che per quella passiva.

La *parte attiva* comprende:

1° Il numerario esistente in Cassa e le somme collocate in buoni del Tesoro, in base alle risultanze del conto trimestrale di massa accennato all'articolo precedente;

2° Il totale del debito di massa dei graduati e militi da desumersi dalla situazione individuale trasmessa dai comandanti a norma dell'art. 95.

La *parte passiva* comprende:

1° Il credito di massa dei graduati e militi a norma delle risultanze della situazione individuale trasmessa dai comandanti;

2° Il credito eventuale dei provveditori degli oggetti di divisa e di armamento;

3° Il credito dell'amministrazione per avanzo, sui proventi diversi corrispondenti alla differenza tra gli introiti e i pagamenti relativi inscritti nello stato di cassa.

Art. 99. — *Presentazione dei conti alla prefettura.*

Assicuratosi che la parte passiva della situazione pareggia perfettamente coll'attiva, l'ispettore trasmette alla prefettura, in duplice originale, il conto trimestrale di cassa di ciascuna sezione (Modello n. 12) ed in un solo esemplare quello di credito e debito dei militi (Modello num. 11) corredandolo:

1° Di tutte le quietanze originali dei seguiti pagamenti;

2° Di uno estratto dei giornali degli introiti e delle spese;

3° Del riparto delle somme svincolate per compensi di danni e furti.

Art. 100. — *Invio dei conti al Ministero.*

Il Prefetto, accertata la regolarità dei conti, vidima, in segno di approvazione, il resoconto (Modello n. 12) e rimette ogni cosa al Ministero dell'interno per la revisione ed approvazione.

PARTE TERZA.

Prescrizioni generali.

Art. 101. — *Corrispondenza tra gli ispettori ed i comandanti.*

La corrispondenza per affari di amministrazione tra gli ispettori e i comandanti avrà sempre luogo per mezzo dei prefetti e rispettivamente dei sottoprefetti.

Art. 102. — *Spesa degli stampati.*

La spesa per la provvista degli stampati (Modelli dal n. 1 al n. 12 inclusivi) occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento, sarà pagata colle somme provenienti dai proventi dell'Amministrazione di ciascuna sezione giusta l'articolo 69.

Art. 103. — *Spese di scrittoio, affitto di locali ed altre.*

Le spese di scrittoio, di cancelleria, d'affitto di locali, la spesa della cassa per la custodia dei fondi e le altre che occorressero per la esecuzione del regolamento saranno a carico esclusivo degli ispettori e dei comandanti.

QUADRO

della forza, dei gradi e degli stipendi assegnati al Corpo dei militi a cavallo nelle provincie siciliane, a senso dell'articolo 4 del regolamento organico.

Numero	Grado	Stipendio per ogni grado	Ammontare totale della spesa
7	Ispettori	4,500	31,500
25	Comandanti	4,000	100,000
25	Brigadieri	2,000	50,000
50	Sottobrigadieri	1,800	90,000
556	Militi	1,650	917,400
663	Totale generale . . . L.		1,188,900

Firenze, addì 25 gennaio 1871.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro: G. LANZA.

TABELLA N. 1.

Assisa di parata per il Corpo dei militi a cavallo.

Comandanti.

Modello disegno A, n. 1.

Tunica — di panno turchino con due file di otto bottoni bianchi e bombati, con maniche senza paramani, con tre cordoncini d'argento disposti a figura nell'avambraccio, come al n. 1° del disegno-modello *C.* Colle falde della lunghezza di centimetri 18, e con pieghe cucite di dietro, e tre bottoni sopra le finte saccoccie secondo il modello artiglieria. Colletto dello stesso panno turchino, alto centimetri 3 e mezzo, aperto sul davanti, contornato con tre righe d'argento.

Pantaloni — di panno bigio ristretti nella forma e con doppia banda di panno bleu celeste, della larghezza ciascuna di centimetri tre e mezzo.

Kepy — di panno nero con imperiale e visiera di cuoio nero inverniciato, con bordo pure nero ed inverniciato, adorno ai quattro lati di una pistagna d'argento. Sull'alto tre galloncini d'argento come i capitani dell'esercito, coccarda nazionale tessuta in seta, cappietto d'argento, stemma d'argento, nappa d'argento. Altezza del kepy, davanti centimetri undici e mezzo, di dietro quindici.

Cravatta — di seta nera con orlo bianco alla estremità superiore.

Cordelline e spalline — cordelline d'argento della lunghezza di metri due, con spalline a treccia, trecciate secondo il disegno-modello *C*, n. 1. Dalla sinistra pendono tre cordoni che cingono il braccio sinistro e tre fiocchi, uno sopra e gli altri due sotto, attaccati a due piastre intrecciate d'argento che adornano la parte sinistra del petto. Dalla stessa spallina sinistra pende un cordone in quattro che, passando intorno al collo, passa pure davanti il petto, e viene a fermarsi al bottone superiore destro della finta saccoccia.

Bandoliera — in fila argento e gibernino pure in argento, il tutto secondo la forma degli ufficiali della cavalleria dell'armata. (*Vedasi disegno-modello* C, n. 2.)

Sciabola e centurino — sciabola come gli ufficiali di cavalleria con centurino di pelle nera da allacciarsi sotto la tunica colle coreggine pendenti di filo argento.

Dragona — come i capitani dell'esercito.

Guanti — di pelle camosciata bianchi.

Speroni — fissi agli stivali di acciaio lucido.

Brigadieri.

Modello disegno A, n. 2

Tunica — come quella dei comandanti, con soli due cordoncini d'argento disposti a figura nell'avambraccio, e col colletto contornato a sole due righe d'argento.

Pantaloni — come quelli del comandante.

Kepy — come quello del comandante, con due soli galloncini d'argento come i tenenti d'armata.

Cravatta, cordelline e spalline, bandoliera, sciabola e centurino — come quelli dei comandanti.

Dragona — come i tenenti dell'esercito.

Guanti e speroni — come i comandanti.

Sottobrigadieri.

Modello disegno A, n. 3.

Tunica — come quella dei comandanti, con un solo cordoncino d'argento disposto a figura sull'avambraccio, e col colletto contornato ad una sola riga d'argento.

Pantaloni — come quelli del comandante.

Kepy — come quello del comandante, con un galloncino solo d'argento come i sottotenenti dell'esercito.

Cravatta, cordelline e spalline, bandoliera, sciabola e centurino — come i comandanti.

Dragona — come i tenenti dell'esercito.

Guanti e speroni — come i comandanti.

Militi.

Modello disegno A, n. 5

Tunica — di panno turchino, chiusa con due file di otto bottoni bianchi e bombati, con maniche senza paramani. Le falde della lunghezza di centimetri diciotto, con pieghe cucite di dietro e con tre bottoni sopra le finte saccoccie, secondo il modello artiglieria. Colletto dello stesso panno turchino, alto centimetri tre e mezzo, aperto sul davanti.

Pantaloni — di panno bigio, ristretti nelle forme e colla doppia banda di panno bleu celeste, della larghezza ciascuna di centimetri tre e mezzo, con saccoccie sul dinanzi, foderati di pelle nera inferiormente al ginocchio e nelle parti, in contatto colla sella, come dal disegno *A*, n. 5.

Kepy — di panno nero con imperiale, e visiera di cuoio nero inverniciato, con bordo pure nero ed inverniciato, adorno ai quattro lati di una pistagna bleu celeste, sull'alto un galloncino lana di color bleu celeste; coccarda nazionale di pelle; cappietto e stemma di metallo bianco; nappa di lana (bleu) celeste. Altezza del kepy centimetri undici e mezzo, di dietro quindici.

Cravatta — di lana nera con orlo bianco alla estremità superiore.

Cordelline e spalline — dello stesso modello adottato pei comandanti, ma tutte di seta bleu, colle spalline pure di seta bleu.

Bandoliera — di cuoio nero, con giberna di cuoiame nero con fermagli e guarnizione di metallo bianco. (*Vedi disegno mod.* C, *n.* 3.)

Porta carabina — in cuoio nero.

Sciabola e centurino — sciabola modello ultimo di cavalleria. Centurino in pelle nera da cingersi sotto la tunica colle correggine pure nere.

Dragona — Dragona bleu in seta, modello carabinieri.

Guanti — di pelle bianca camosciata.

Speroni — fissi agli stivali di acciaio lucido.

TABELLA N. 2.

Assisa di servizio per il Corpo dei militi a cavallo.

Comandanti.

Disegno modello B, n. 1.

Tunica — uguale a quella dell'assisa di parata senza spalline e cordelline.

Pantaloni — come quelli di parata.

Kepy — uguale a quello di parata, coperto con tela incerata nera, collo stemma dipinto in argento.

Berretto — di panno turchino simile a quello della tunica, con pistagne di panno bleu celeste ai quattro lati; soggoli e visiera di cuoio inverniciato nero con stema Reale in argento sul davanti e con tre cordoncini d'argento in giro sull'estremità.

Bandoliera — quella di parata, ma coperta di tela incerata nera come gli ufficiali di cavalleria.

Centurino — allacciato sotto la tunica come quello di parata, colle correggine pendenti in pelle nera lucida.

Dragona, speroni, guanti, cravatta — uguali a quelli di parata.

Mantello — tabarro di forma detta all'Americana, di panno bleu nero con cappuccio pendente, con due file bottoni neri bombati nel davanti.

Brigadieri.

Tunica — come quella dell'assisa di parata, senza spalline e cordelline.

Pantaloni — come quelli di parata.

Kepy — quello di parata coperto con tela incerata nera collo stemma dipinto in argento.

Berretto — come quello del comandante, salvo ad avere due soli cordoncini d'argento in giro nell'estremità.

Bandoliera, centurino, dragona, speroni, guanti, cravatta, mantello — come quelli del comandante.

Sottobrigadieri.

Disegno modello B, n. 2.

Tunica — come quella prescritta per l'assisa di parata, meno le spalline e le cordelline.

Pantaloni — come quelli di parata.

Kepy — quello di parata coperto di tela nera incerata collo stemma dipinto in argento.

Berretto — come quello del comandante, con un solo cordoncino d'argento in giro nell'estremità.

Bandoliera, centurino, dragona, speroni, guanti, cravatta, mantello — come quelli dell'assisa di parata.

Militi.

Disegno modello B, n. 3.

Tunica — come quella prescritta per l'assisa di parata, meno le spalline e le cordelline.

Per l'estate potranno usare la tunica di forma identica, ma di stoffa tessuto cotone bigio con bottoni d'osso bianco.

Pantaloni — come quelli di parata.

Per l'estate potranno essere, come la tunica, di stoffa tessuto cotone bigio, serbando la stessa forma.

Berretto di fatica — di forma come l'attuale usato dai bersaglieri (*Fets*) di panno nero con gran fiocco di seta bleu celeste.

Bandoliera, centurino, dragona, speroni, guanti, cravatta, mantello — come quelli dell'assisa di parata.

Fodero e portabaionetta — di cuoio nero con guarnizione in metallo bianco da affibbiarsi al centurino.

TABELLA N. 3.

Armamento, bardatura e piccolo corredo per il Corpo dei militi a cavallo.

Armamento.

Sciabola — per i graduati e militi com'è descritto nelle tabelle n. 1 e 2.

Carabina con baionetta — secondo il modello che sarà stabilito per cura del Ministero nei contratti di fornitura.

Cinghia — per la carabina di bufalo nero con fibbia e bottoncino di metallo bianco.

Pistole — d'arcione dello stesso calibro della carabina e secondo il modello che verrà stabilito dal Ministero.

Piccolo corredo — armamento.

Turacciolo per carabina, cacciacaminetto, caccciavite, copracaminetto, montapiastre, cavastraccio, due copritoni — secondo il modello che verrà prescritto dal Ministero e stabilito nei contratti di somministranze.

Bardatura.

Sella — alla romana con poppellina innanzi con falde e faldine di cuoio, col sedile di cuoio di maiale, con staffe di acciaio e staffili, cinghia e sopraccinghia di cuoio e coregge dinanzi e dietro. (I comandanti, brigadieri e sottobrigadieri potranno usare la sella inglese).

Testiera — A quattro redini; pettorale e camarra di vitello nero, con fibbie di metallo bianco, e pomelli nel frontale, musaruola e codiera.

Morso e filetto — Imbruniti alla militare con bozzetti di metallo bianco ai lati.

Fondine per le pistole — d'arcione di cuoio coi fondi di metallo bianco, come i modelli di cavalleria con cinghia e coperta di pelliccia nera.

Gualdrappa — di panno uguale nel colore alla tunica, di forma e grandezza secondo il modello dei carabinieri, con bordo in giro, e con la cifra sugli angoli posteriori come dal disegno modello n. 3. Tanto il bordo come la cifra, di colore bleu celeste per i militi e di gallone argento per i graduati superiori.

Piccolo corredo — vestiario e cavallo.

Camicie tre, mutande tre, stivali due, mezze calze tre, guanti paia due, spazzola per abito, id. per scarpe, id. per bottoni, pettine e pettinina, striglia per cavallo, spazzola id., spugna id., coperta (di lana) grande — secondo il modello che sarà adottato nei contratti delle somministranze.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Nell'adunanza tenuta il 5 febbraio 1871 dalla Classe di scienze morali, storiche, filologiche dell'Accademia Reale delle scienze di Torino, il socio prof. Carlo Promis proseguendo la lettura della sua memoria su l'architettura e su gli architetti presso i Romani ragionò degli scrittori d'architettura civile, militare e idraulica e di agrimensura. Toccò di più autori radunando le poche memorie sparse presso gli antichi e si distese particolarmente sopra i tre principali Cesare, Vitruvio e Frontino.

Il dottore Lumbroso legge i capitoli 3° e 4° della sua memoria di archeologia alessandrina. Nel terzo tratta del palazzo dei re, della tomba d'Alessandro, della Biblioteca e specialmente del Museo. Nel quarto ragiona dei nomi e soprannomi diplomatici e popolari dei Tolomei. G. G.

— Leggesi nella *Cronaca Varesina* del 19:

Il nostro concittadino ragioniere Giuseppe Crotti, morto a Bormio nel luglio 1870, nel suo testamento fece un legato a favore di Varese con la seguente disposizione:

« . . . . . Ultimate codeste operazioni, prelevare dal res duo attivo lire 250 di rendita, da consegnarsi al municipio di Varese, coll'obbligo di investire annualmente lire 250 in cartelle dello Stato, fino al 31 dicembre dell'anno 2000, restando per quell'epoca il suddetto municipio padrone assoluto di disporre, come meglio troverà conveniente, in quella qualunque opera che crederà più utile per il comune nella suscitata epoca. »

Da computo fatto, risulterebbe, che al 31 dicembre del 2000, il comune di Varese potrebbe disporre, in forza del lascito suddetto, della ingente somma di circa otto milioni. Fortunati i Varesini che in allora vivranno a godere del beneficio!

— La conversazione del Comizio agrario di Genova, la sera del 10, ebbe luogo sull'annunciato tema dell'istruzione popolare agraria, e dei mezzi pei quali accrescerla e diffonderla in Liguria.

Ha pel primo la parola il socio marchese Lazzaro Negrotto di Gio. Battista per leggere e svolgere alcuni suoi appunti intorno all'argomento di cui si tratta. Egli è d'avviso, che la cattedra d'agronomia testè aperta per opera della provincia nel nostro Istituto tecnico sia troppo poca cosa, e non basti; e sostiene che provvedimento solo radicale sarebbe quello di rendere obbligatorio lo studio dell'agronomia nelle scuole magistrali. I maestri usciti da queste sarebbero allora in grado d'insegnare a loro volta nelle scuole primarie e secondarie, in cui dovrebbe essere del pari dichiarato obbligatorio un tale insegnamento.

Sulla maggiore o minore esattezza ed opportunità della tesi propugnata dall'onorevole Negrotto si apre un'animata discussione, alla quale pigliano parte insieme al suddetto i soci Du-Jardin, Robello, Gavotti, Massa e Pozzoni. Il vicepresidente marchese Gerolamo Gavotti e il segretario avv. Pozzoni, concertando una parte della discussione, ne conchiudono che, sebbene sarebbe stato desiderabile che la provincia, nel soddisfare il voto ripetutamente espresso dal Comizio colla creazione della cattedra d'agronomia nell'Istituto tecnico, si fosse meglio intesa col Comizio medesimo, onde evitare che quella rimanga una riforma isolata, invece di essere (com'è comune desiderio) una parte razionale d'un sistema di riforme, pur non di meno il Comizio può e deve rallegrarsi di quel tanto che altri ha già fatto, purchè egli non abbandoni il proposito di ottenere, o, meglio ancora, di fare il rimanente. Insistono pertanto sulla necessità di ritornare sul già coltivato progetto dell'*Orto sperimentale*, e fare il possibile perchè sia mandato quanto prima ad effetto. Ricordano come la relativa proposta sia stata già sanzionata da un voto del Comizio in una adunanza generale della primavera scorsa, e come anche questa circostanza imponga alla nuova Direzione il dovere di non lasciare la pratica insoluta: in senso delle quali osservazioni viene incaricata la Direzione d'invitare il socio dott. Agostino Bertani di conferire con essa, e presentarle al più presto certe sue proposte, alle quali accennò il primo dei preopinanti.

A seguito d'invito del presidente, il quale prega i soci che presero parte alla discussione di voler formulare le proprie conclusioni, il consigliere Negrotto chiede che la Direzione venga autorizzata a far le opportune pratiche presso il Governo, affinchè prima d'ogni cosa sia dichiarato obbligatorio l'insegnamento dell'agronomia nelle scuole magistrali maschili. Il vicepresidente Gavotti (il quale teme che l'effetto di una tale riforma, sebbene abbastanza importante, non sia corrispondente allo scopo, attesa la scarsità dei maestri, che frequentano oggidì le scuole magistrali maschili), chiede che la Direzione insista presso il Governo, affinchè scelga, tosto che possibile, i maestri comunali rurali fra coloro che possano provare d'avere lodevolmente fatto il corso d'agronomia nell'Istituto tecnico di Genova. Il consigliere Massa, mentre si unisce alla proposta Gavotti, presenta pure l'altra, che le lire 1200 già stanziate in bilancio per l'istruzione agraria siano applicate all'Orto sperimentale, e che gli studenti d'agronomia all'Istituto tecnico siano obbligati a frequentare l'Orto sperimentale per fare la pratica necessaria. Tutte le singole proposte di cui sopra vengano approvate nel senso che intorno ad esse possa la Direzione lavorare d'accordo col Governo e colla provincia.

Il consigliere Casabona offre al Comizio il suo stabilimento botanico, se e fino quando il Comizio stimasse conveniente di approfittarne; e il presidente lo ringrazia a nome di tutti per la cortese offerta.

Il socio dott. Robello si associa alla proposta fatta dagli onorevoli Massa e Gavotti, che i maestri comunali debbano studiare od avere studiato agronomia all'istituto tecnico; ma propone inoltre che la Direzione si faccia interprete presso il Governo della convenienza di aumentare lo stipendio ai maestri comunali. Il socio Pozzoni pur unendosi al preopinante nel lamentare che una classe benemerita della civiltà, qual è quella dei maestri ne' comuni rurali, sia male retribuita, si oppone alla proposta Robello, inquantochè essa abbia allo stato attuale delle cose una portata estranea alle attribuzioni del pari che all'interesse del Comizio. Egli troverebbe logico, e forse anco opportuno, che un Comizio agrario entrasse nella questione dello stipendio de' maestri, quando questi pei nuovi studi fatti si rendessero utili anche all'agricoltura; ma non ora, che appunto si deplora l'assoluto difetto di tale utilità.

Il presidente chiama l'attenzione sopra due classi di persone che non possono sentire vantaggio diretto dall'attuazione delle surriferite proposte, eppure meritano d'essere avute in considerazione: 1° I maestri, che avendo già una certa età o per altri motivi legittimi non possono più frequentare nè la scuola magistrale, nè l'istituto tecnico; 2° coloro, che senza essere maestri, potrebbero, se istruiti, usufruttuare utilmente la propria influenza sulla classe de' contadini, colla quale si trovano in continuo contatto. Egli opina che a siffatta lacuna sarebbe supplito per mezzo di conferenze agrarie domenicali affatto popolari, fatte presso a poco sulla foggia di quelle che l'egregio Dandolo fece già sull'allevamento del baco da seta, con tanto vantaggio della industria serica in Italia. Aggiunge che si potrà ottenere, che alcuni soci od altri valenti cultori di tali discipline prestino l'opera loro gratuitamente, e che i premii da distribuirsi ai discepoli che daranno migliori prove, vengano amministrati senza aggravio del bilancio del Comizio; al qual riguardo esso presidente dà ai suoi soci alcuni interessanti particolari di affidamenti da lui ricevuti. Il vicepresidente Gavotti si unisce alla proposta del presidente, e crede non abbastanza fondati i timori manifestati dal consigliere Negrotto, che gl'insegnanti mandati dal Comizio abbiano a ricevere poco buona accoglienza ne' comuni rurali. Parlano in proposito anche i consiglieri Massa, avvocato De Micheli e farmacista Della Cella; e il primo d'essi propone, che la Direzione ponga allo studio la questione delle conferenze domenicali. Il socio Pozzoni opina che la pratica sia già abbastanza matura per non doversi più chiamarla questione da studiare, bensì da risolvere attivamente. Chiede quindi per questa l'onore ottenuto dalle altre proposte; che cioè sopra di essa possa la Direzione pigliare quei provvedimenti e quei concerti col Governo e colle autorità locali che ravviserà del caso, allo scopo di potere al più presto tradurla in atto. — La mozione Pozzoni viene accettata. — Viene pure accettata la mozione Gavotti relativa a nuovi avvisi ed eccitamenti da pubblicarsi, onde ottenere che il concorso al Catechismo agrario aperto lo scorso anno possa sortire il desiderato risultamento.

Dopo del che il presidente leva la seduta.

Il Segretario: C. POZZONI.

— Ieri, scrive la *Perseveranza* del 20, alle ore una pom. aveva luogo nelle sale della Congregazione di carità la riunione delle signore che gentilmente si assunsero il difficile e grave incarico di raccogliere sottoscrizioni a favore di questa nascente istituzione, destinata a fornire sussidi mensili alle madri povere che allattano i loro bambini legittimi. Scopo dell'adunanza era di assistere all'estrazione a sorte dei quadri destinati in dono ai sottoscrittori. Il comm. nob. Carlo d'Adda, presidente della Congregazione, lesse un applaudito discorso, nel quale, toccata la storia della nuova beneficenza, indirizzò meritati encomii alle benemerite signore che coll'opera loro raccolsero ben L. 116,560, rappresentate da 2914 azioni. Ebbe luogo quindi l'estrazione, e riuscirono vincitori i numeri seguenti:

Il primo premio, un paesaggio del pittore Ricci, toccò al n. 20 della serie 44.

Il secondo, una testa del prof. comm. Hayez, al numero 95 della serie 85.

Il terzo, un dipinto del pittore Faruffini, al n. 2 della serie 134.

Il quarto, un paesaggio del pittore Villeneuve, al numero 84 della serie 64.

Assistevano all'adunanza l'egregio capo della nostra provincia, comm. conte Carlo Torre, e la di lui signora, sotto il cui patrocinio era stata posta la sottoscrizione, i delegati di beneficenza, i membri della Congregazione di carità, e le signore appartenenti al Comitato permanente per l'Opera pia del baliatico.

Esaurito il cômpito dell'adunanza, i convenuti, dopo aver aggraditi i rinfreschi che la gentilezza squisita dell'egregio presidente d'Adda avea del proprio fatti preparare, e visitate le sale e gli uffici della Congregazione, si sciolsero, lieti d'aver preso parte a questa festa del cuore, come la chiamò nel suo discorso il comm. d'Adda, destinata ad avvicinare persone cotanto benemerite delle classi meno fortunate della società.

DIARIO

La stampa di Bordeaux protesta energicamente contro il contegno irriverente del pubblico verso l'Assemblea nazionale. Tanto all'aprirsi quanto al chiudersi delle sedute la folla sembra avere adottato il sistema di accalcarsi in vicinanza al teatro che serve alle riunioni dell'Assemblea e di qui esigere che i deputati gridino viva o morte a questo o a quello secondo che il capriccio le detta. Qualche deputato fu costretto a scoprirsi per salutare. Allo stesso signor Thiers fu usata violenza perchè gridasse: Viva la repubblica. « Forsechè di applausi non se n'ebbero abbastanza? esclama la *France.* E non si è ancora imparato che essi non valgono ad altro che a stordire i popoli ai quali manchi il coraggio di guardare in faccia la loro situazione ed i loro doveri? forsechè la repubblica sarà fondata e consolidata a forza di gridare: Viva la repubblica, sul passaggio dei deputati assordati dai clamori? Gli è come di coloro che si immaginavano di riportare vittorie cantando la *Marsigliese.* »

A spiegare il grave inconveniente e determinare i pericoli che possono dipenderne, il *Français* scrive: « Da tre giorni che è riunita l'Assemblea si rinnova uno scandalo intollerabile, quello di una audace intimidazione e di una vera pressione che si vuole esercitare dalla piazza contro la rappresentanza nazionale. Evidentemente la demagogia non accetta la sua sconfitta; essa vuol fare appello dalle sentenze dello scrutinio, alla sorpresa e alle violenze. Dopo aver tentato l'altro giorno di influire sull'Assemblea, dall'alto delle tribune, essa tentò ora sulla soglia stessa del palazzo, di costringere i deputati ad inchinarsi davanti ad essa. Ora con un nome ed ora con un altro si tenta di produrre una sommossa morale che potrebbe agevolmente trasformarsi in qualche tentativo rivoluzionario. Che cosa è questo spettacolo di guardie nazionali incaricate di guarentire la dignità e la sicurezza dell'Assemblea, che mostrano esse stesse il pugno agli eletti dal suffragio universale ed

emettono al loro passaggio il grido di viva la Repubblica, coll'accento della provocazione e della minaccia? Circolano voci inquietanti. Si dice che il personale demagogico dei principali focolari rivoluzionari, Parigi, Lione, Marsiglia, sarebbe attualmente a Bordeaux, e vi tramerebbe un colpo di mano. Noi crediamo volontieri queste voci molto esagerate, ma se non bisogna esagerare, non bisogna neppure addormentarsi ad arrischiare, per mancanza di precauzione, di veder sparire sotto i nostri occhi l'ultima risorsa del paese.

Nella sua seduta del 17 l'assemblea continuò e menò a termine le operazioni necessarie alla costituzione del suo ufficio di presidenza; votò per acclamazione l'urgenza della proposta formolata dal signor Keller e dagli altri deputati dell'Alto e Basso Reno e della Mosella, perchè si dichiarasse che in nessun caso si consentirà alla separazione di quei dipartimenti dal resto della Francia e dopo una lunga discussione negli uffici adottò il seguente ordine del giorno: « L'Assemblea nazionale ha accolto con simpatia la proposta del signor Keller e de' suoi amici, e se ne rimette alla saviezza ed al patriottismo de' suoi negoziatori. » Da ultimo nella stessa seduta del 17 l'assemblea nominò quasi all'unanimità il signor Thiers capo del potere esecutivo della repubblica francese sotto l'autorità dell'assemblea nazionale, col concorso di ministri scelti da lui. I deputati che presero parte a quest'ultima deliberazione furono 582 e solo tre o quattro votarono contro.

Nella Camera inglese dei Lords, tornata del 18 febbraio, Wright, parlando della proposta di Herbert, il quale aveva chiesto che il governo inglese intervenisse per ottenere condizioni eque di pace tra la Francia e la Germania, disse che una tale domanda non sarebbe opportuna. Goldsmith appoggia il governo, il quale fece quanto potè pel ristabilimento della pace; ogni altra politica sarebbe stata riprovevole. Royston encomiò la neutralità, ma disse dubitare che l'isolamento fosse cosa prudente. Horsmann fece ricadere tutta l'imputabilità della guerra sulla Francia. Bulwer manifestò la speranza che la Prussia porrà condizioni eque di pace; combattè la proposta di Herbert, la quale non farebbe che distogliere i vincitori dalla moderazione. Haare appoggiò la mozione Herbert e ammonì il governo di tenersi in guardia contro una politica d'indecisione. Cochrane disse che una cessione di territorio conterrebbe il germe di un'altra prossima guerra.

Dopo che ebbero quindi parlato i signori Muntz e Brass, quegli per sostenere calorosamente la politica del governo, questi per deplorare qualunque smembramento della Francia, sorse il ministro Gladstone per esortare il signor Herbert a ritirare la sua mozione. Il ministro fece rilevare l'inconvenienza d'interporsi, dopo una tal guerra, per impedire che le parti interessate si accordino tra loro; disse sperare che le condizioni saranno eque e conformi ad una pace onorevole, altrimenti si trarrebbero dietro una nuova guerra; pensare con disgusto alla possibilità di una pace disonorevole; del resto, nessuna delle parti belligeranti desiderare che l'Inghilterra s'ingerisca nelle trattative di pace; ma, qualora riuscissero inconciliabili le esigenze della Francia e della Germania, allora potrebbero tornare vantaggiosi i buoni offici della Gran Bretagna.

Il signor Herbert ha finalmente ritirato la sua mozione.

Nel giorno 18 febbraio si è tenuta a Vienna l'adunanza straordinaria della Delegazione austriaca a fine di operare una rettificazione di cifre nel bilancio comune dello Stato.

È smentita la notizia che il conte Beust sia per dimettersi dal suo officio di cancelliere dell'impero austro-ungarico.

Alli 18 febbraio è avvenuta la solenne chiusura del Parlamento bavarese. Il discorso reale di chiusura fu letto dal principe Adalberto.

Dal Libro Azzurro inglese abbiamo già riassunto i documenti relativi alla questione del Mar Nero e alla Conferenza. Ora faremo un cenno di quelli che concernono la guerra franco-germanica, i quali, su ben 260 facciate in 8° comprendono l'intervallo di tempo che corse dal principio del mese di agosto fino alla conclusione dell'armistizio.

I primi dispacci dell'ambasciatore inglese a Parigi descrivono le procellose tornate del Corpo legislativo francese, le quali precedettero le battaglie di Wörth e di Spicheren. Fin dal 12 agosto lord Lyons scriveva essere a Parigi opinione generale che una sconfitta dell'esercito francese darebbe un colpo mortale alla dinastia, mentre non era punto indubitato che anche una vittoria potesse prevenire una rivoluzione.

Il primo punto importante, che troviamo in questa raccolta di documenti, è lo scambio delle dichiarazioni di neutralità tra le potenze Il principe di La Tour d'Auvergne, che era ministro degli affari esteri nel breve ministero Palikao, dichiarava che contro alla neutralità delle potenze non aveva nulla ad opporre, quando elleno conservassero verso la Francia disposizioni amichevoli; e simultaneamente dichiarava che la Francia, nelle attuali circostanze, non poteva aderire a veruna proposta di mediazione. Più tardi, il principe de La Tour d'Auvergne diceva a lord Lyons che, nel caso in cui le armi francesi ottenessero una splendida vittoria, egli sarebbe inclinato ad una grande moderazione, e solo avrebbe mirato, col consenso dell'Europa, a conseguire un tale accomodamento, per cui tra la Francia e la Prussia avessero a cessare quelle inimicizie che hanno provocato la presente guerra. Allora la Russia si mostrava disposta alla mediazione. L'Austria e l'Italia proposero che le potenze si concertassero a quest'oggetto fra di loro; lord Granville ricusava di prendere un impegno formale, ma soggiungeva che, se l'Italia volesse impegnarsi coll'Inghilterra in una scambievole promessa di non dipartirsi della neutralità senza previamente annunziarselo reciprocamente, allora non avrebbe difficoltà di aderirvi.

Tale proposta fu accettata, e quindi furono fatte in questo senso reciproche dichiarazioni fra l'Inghilterra, l'Italia, l'Austria, la Russia e le altre potenze. La Russia, mostrandosi sollecita ad aderirvi, diceva che « il generale concerto in tal guisa stabilito tra le potenze, accrescerebbe notevolmente quella influenza morale che le potenze neutrali hanno il diritto di esercitare nelle conferenze che potranno tenersi pel ristabilimento della pace. »

Il principe de La Tour d'Auvergne, nelle sue dichiarazioni sovraccennate, aveva soggiunto che in ogni caso due condizioni erano assolutamente ad osservarsi: l'integrità del territorio francese e la conservazione della dinastia.

Lord Granville autorizzava lord Lyons a dichiarare al ministro francese, che giustamente faceva assegnamento sull'amicizia dell'Inghilterra, e che, quantunque il governo inglese non avesse alcuna volontà di offrire la sua mediazione alla Francia o alla Prussia, il principe di La Tour d'Auvergne poteva essere tuttavia persuaso che « ogni qualvolta si ricorresse ai buoni uffici della Gran Bretagna, questa di buon grado li offrirebbe e li adoprerebbe con zelo. »

In un dispaccio del 17 agosto, diretto all'ambasciatore inglese a Pietroburgo, lord Granville, rispondendo a una proposta di mediazione fatta dal principe Gortschakoff, si mostrava convinto che una offerta di mediazione tornerebbe allora sgradita ad ambedue i belligeranti la qual cosa renderebbe in avvenire più malagevole l'opera delle potenze neutrali.

Il principe Gortschakoff replicava essere egli dello stesso avviso. Anche il conte Beust aveva, nel giorno 11 agosto, significato a lord Bloomfield il desiderio di cogliere, d'accordo colle altre potenze, la prima opportunità per proporre condizioni di pace alla Francia e alla Prussia, ma che ancora non credeva giunta l'ora d'intavolare pratiche a questo riguardo con alcuno tra i belligeranti. E soggiunse che « se la fortuna continuerà a favorire le armi della Prussia, come aveva fatto finora, non appariva alcuna probabilità di poter trattare di pace prima che le armi tedesche fossero sotto le mura di Parigi. »

La Russia in quel tempo si mostrava ansiosa di essere sempre ad ogni evento preparata ad interporsi con una mediazione. Ma finalmente il principe Gortschakoff disse a sir A. Buchanan che aderiva interamente all'opinione manifestata da lord Granville, che, cioè, allora nè la Francia, nè la Prussia desideravano l'interposizione di alcun'altra potenza.

Frattanto vennero Sedan e la rivoluzione del 4 settembre. Riassumeremo in un prossimo numero gli atti diplomatici posteriori a questa data.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato udì comunicazione di due domande firmate ciascuna da dieci senatori per la convocazione del Senato in Comitato segreto onde deliberare sopra la scelta dei locali da destinarsi a sua sede in Roma, e sulla opportunità d'introdurre alcune modificazioni nel suo regolamento interno, e determinò di raccogliersi immediatamente in seduta segreta pei due mentovati oggetti.

Il Ministro della Guerra presentò in iniziativa al Senato un progetto di legge risguardante il passaggio, mediante pagamento, dalla 1ª alla 2ª categoria ed il riassoldamento con premio.

Gli uffizi del Senato nella riunione che tennero ieri prima della seduta pubblica, presero ad esame i seguenti progetti di legge, e nominarono a commissari pei medesimi:

1° Rettificazione alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile nella provincia romana, pubblicate col R. decreto 30 novembre 1870, i senatori Bonacci, Sappa, Castelli Michelangelo, Pasqui e Conforti;

2° Convenzione postale e altra per lo scambio di vaglia postali col Belgio, i senatori Cossilla, Cerruti, Pepoli Carlo, Amari professore e Lauzi;

3° Convenzione postale addizionale colla Gran Bretagna, i senatori Cossilla, Cerruti, Pepoli Carlo, Amari professore e Lauzi.

Sulla malattia di S. M. la Regina di Spagna abbiamo i seguenti bollettini:

Alassio, 20 febbraio, ore 9 di sera.

Febbre mitissima senza esacerbazioni. — Calma non interrotta da ieri sera.

BRUNO.

21 febbraio, ore 8 mattina.

Continua la calma di ieri. — Febbre quasi cessata.

BRUNO.

ELEZIONI POLITICHE del 19 febbraio.

Collegio di Subiaco. — Baccelli avv. Augusto voti 60, generale Masi 56 Ballottaggio.

PROGRAMMI DI CONCORSO
DELLA SOCIETÀ PEDAGOGICA ITALIANA *per l'anno* 1871.

La Società pedagogica italiana nell'intento di promuovere, mediante premi d'incoraggiamento, la pubblicazione di nuove opere educative, ha, nella generale adunanza, tenuta il 18 dicembre 1870, deliberato di porre a concorso per l'anno 1871 i seguenti temi:

I.

Dell'onestà e del civile decoro.
Trattato di morale pratica ad uso del popolo.
(Premio, una medaglia d'oro).

L'opera che si desidera deve porre in tutta evidenza la nuova indole degli uffici morali e civili da osservarsi dal popolo italiano perchè si accosti al modello dell'uomo onesto e del cittadino esemplare.

II.

Milano antica descritta ed illustrata ad uso del popolo.
(Premio, una medaglia d'oro).

Milano nuovo va tutto di cancellando le storiche orme di Milano antica, le cui splendide tradizioni dovrebbero pure serbarsi nell'affettuosa memoria del nostro popolo Un libro che ricordi questi monumentali ricordi, e sia illustrato da opportuni disegni, è vivamente desiderato dai nostri educatori.

La Società pedagogica offre non solo al miglior concorrente il premio di una medaglia d'oro, ma intende di aprire, a tempo opportuno, una speciale sottoscrizione per far eseguire a spese sociali una prima edizione illustrata dell'opera premiata da concedersi in dono all'autore dal quale viene conservata la proprietà letteraria.

III.

Il primo libro del bambino italiano.
(Premio, una medaglia d'argento).

Il libro che si desidera non deve confondersi coi sillabarii. Esso deve costituire la prima lettura che ogni buona madre di famiglia ed ogni educatrice avrebbe caro di offrire al bambino di sei anni, quando sappia leggere alcun poco, per indirizzarlo al nuovo tesoro della scienza prima.

IV.

Il nuovo canzoniere del popolo italiano.
(Premio, una medaglia d'argento).

In questo nuovo canzoniere si possono anche raccogliere poesie già conosciute, purchè siano state scritte per il popolo e dettate in guisa da rendersi con facili ritornelli meglio atte a porsi in musica per essere tramandate in canti popolari.

V.

Un nuovo viaggio sulle ferrovie italiane.
(Premio, una medaglia d'argento).

Le illustrazioni state sinora premiate ebbero specialmente di mira i viaggi sulle ferrovie che percorrono l'Italia settentrionale e centrale. È vivo il desiderio che i nuovi concorrenti si applichino ad illustrare i viaggi che ora possono farsi per ferrovie nell'Italia meridionale, nella Sicilia, e lungo il nuovo valico delle Alpi, testè aperto col monumentale traforo del Cenisio.

Condizioni del concorso.

Il termine prescritto per l'invio delle memorie al concorso si dichiara fissato al 31 dicembre 1871.

Pei temi ai quali vengono assegnati i premii delle medaglie d'oro, non si ricevono che scritti inediti ed anonimi. I manoscritti dovranno recare in fronte un'epigrafe da ripetersi su una scheda suggellata che conterrà il nome ed il domicilio dell'autore.

I concorrenti premiati conserveranno la proprietà letteraria delle opere state presentate al concorso.

I manoscritti e le opere a stampe dovranno essere spedite franche di porto alla presidenza della Società pedagogica, residente in Milano nel Regio Palazzo delle scienze ed arti in Brera.

Con apposito avviso verrà fatto conoscere il giorno in cui avrà luogo il conferimento solenne dei premi.

Milano, dalla presidenza della Società pedagogica italiana il 28 dicembre 1870.

Il Presidente
G. SACCHI.

CONCORSO DRAMMATICO.

Programma per il concorso drammatico di Firenze dell'anno 1871 al premio governativo di drammatica

Art. 1. È aperto per l'anno 1871 il concorso a due premii governativi di drammatica, che uno di lire italiane 2,000 e l'altro di lire italiane 1,000, già istituiti dal Governo della Toscana con decreto del 15 marzo 1860.

Art 2. Al concorso drammatico si ammetterà qualunque tragedia, dramma e commedia nuova, rappresentata nel corso dell'anno sui teatri di Firenze, anche se prima fosse stata prodotta in altri teatri d'Italia. Non saranno ammesse però le produzioni recitate fuori di Firenze prima dell'anno 1870, nè quelle che avessero concorso a qualsivoglia altro premio.

Art. 3 I premii saranno conferiti, non per merito relativo, ma secondo l'ordine di merito assoluto, a quelle produzioni che per concetto e per forma più rispondono al fine di avvantaggiare moralmente e letterariamente il teatro italiano.

Art. 4. La produzione drammatica, con la quale si vuole concorrere ai premii, dovrà essere rappresentata sui teatri di Firenze dal dì primo gennaio a tutto il 31 dicembre 1871.

Art 5. La Giunta drammatica non s'incarica in alcun modo nè di procurare, nè di curare la rappresentazione delle produzioni, nè le riceve innanzi la recita.

Art. 6. Tre giorni innanzi a ciascuna rappresentazione, l'autore dovrà dichiarare per iscritto al presidente della Giunta (via Sant'Egidio, casa Frullani, n. 10, piano 2°) di voler concorrere ai premii, e dentro dieci giorni dalla prima rappresentazione farà consegnare nelle mani del presidente il manoscritto della produzione. Trascorso il detto termine, senza che l'autore abbia presentato il manoscritto del suo lavoro, s'intenderà decaduto dal concorso.

Firenze, 21 dicembre 1870.

Il Segretario GUGLIELMO ENRICO SALTINI — *Il Presidente* EMILIO FRULLANI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Bordeaux, 19.

Seduta dell'Assemblea. — Thiers, continuando il suo discorso, dice che egli non vuole presentare un programma, il quale è sempre una cosa vaga, ma che, nei momenti attuali, non potevano esistere due politiche da seguirsi. Soggiunge che è cosa urgente di far cessare i mali che affliggono il paese nonchè l'occupazione nemica, e che il paese ha bisogno di pace, di una pace che sia coraggiosamente discussa ed accettata soltanto quando sia onorevole.

Thiers annunzia la ricostituzione dei Consigli generali e municipali col mezzo di nuove elezioni; dice che il còmpito, a cui il Governo consacrerà tutte le sue forze, sarà quello di pacificare e riorganizzare il paese, di ristabilire il credito e di riorganizzare il lavoro.

Egli dice di non concepire che qualcuno possa qui occuparsi della questione costituzionale, mentre la Francia si dibatte sotto la stretta del nemico. « Ecco, soggiunge, la nostra politica, ed a questa politica ogni uomo di buon senso, sia monarchico o repubblicano, può cooperare utilmente nell'interesse del paese. Una volta che la nostra missione sia compiuta, noi renderemo il paese a se stesso perchè ci dica come vuol vivere. Allora, in seguito alla manifestazione della volontà nazionale, noi potremo pronunziarci sui nostri destini. Tale è la politica a cui io e i miei colleghi ci consacriamo, e il vostro concorso ad una politica, che non ha altro in vista che l'interesse del paese, sarà la più grande forza che possiate dare ai vostri negoziatori. »

Questo discorso fu accolto con prolungati applausi.

Dieppe, 18.

Nella conferenza di mercoledì fra Bismarck e Favre, Bismarck ammise che le sole contribuzioni esigibili sono quelle imposte prima dell'armistizio.

Berlino, 20.

Secondo un dispaccio ufficiale di Versailles, la pace è assicurata. Le truppe tedesche entrerebbero in Parigi il 24.

L'imperatore ritornerà a Berlino il 6 marzo.

Dopo l'apertura del Parlamento, l'imperatore visiterà le Corti tedesche del sud.

Costantinopoli, 19.

Il Sultano ricevette in udienza l'inviato della Rumania. L'inviato gli consegnò una lettera del principe Carlo, nella quale questi esprime i sentimenti della propria devozione verso il Sultano.

Dopo la dimissione Mustafà-Fazyl Pascià, le relazioni fra il Sultano ed il Kedivè divennero più amichevoli.

Bordeaux, 20 (ore 6 55 ant.)

Continuazione della seduta dell'Assemblea. — Giulio Favre dice che il Governo ha creduto necessario di associare l'azione parlamentare all'azione del potere esecutivo e quindi propone di fare assistere alle trattative una Commissione di 15 deputati nominati dall'Assemblea, i quali andranno immediatamente a Parigi e staranno continuamente in relazione coi negoziatori, ai quali daranno l'autorità di mandatari del paese. Le trattative saranno comunicate alla Commissione, la quale farà un rapporto all'Assemblea.

Thiers propone che l'Assemblea sospenda le sedute durante il tempo delle trattative.

La seduta continua.

	18	20
Vienna		
Mobiliare	251 80	251 70
Lombarde	179 80	179 60
Austriache	376 —	376 —
Banca Nazionale	721 —	723 —
Napoleoni d'oro	9 88	9 87
Cambio su Londra	123 70	123 70
Rendita austriaca	68 10	68 15
Berlino	18	20
Austriache	205 3/4	206 1/2
Lombarde	98 1/8	98 —
Mobiliare	138 1/4	138 —
Rendita italiana	55 1/8	55 —
Tabacchi	88 3/4	88 3/4
Marsiglia	18	20
Rendita francese	53 50	53 75
Rendita italiana	55 90	56 —
Prestito nazionale	446 25	457 50
Lombarde	235 —	234 50
Romane	137 50	140 25
Spagnuolo	30 1/2	30 1/4
Austriache	— —	767 50
Tunisino 1863	160 —	160 —
Ottomane 1863	298 —	— —
Turco	— —	— —

Berlino, 20.

La *Gazzetta della Croce* dice che, avuto riguardo alle trattative di pace, è possibile che la riunione del Reichstag sia prorogata per qualche tempo.

Il Consiglio federale tedesco tenne oggi la prima seduta.

Pest, 20.

Camera dei deputati. — Andrassy, rispondendo ad una interpellanza di Stratimirovic, dichiara che il governo mantiene la politica di non intervento negli affari interni dei Principati Danubiani, finchè le altre potenze manterranno esse pure lo stesso principio del non intervento.

Lo stesso ministro, rispondendo quindi ad una interpellanza di Irany, dice che un intervento nelle trattative tra la Francia e la Germania non è opportuno.

Vienna, 20.

Oggi ebbe luogo la riapertura del Reichsrath.

Il conte di Hohenwart presentò il nuovo gabinetto, dichiarando essere scopo del ministero di ristabilire la pace all'interno, seguendo le vie costituzionali. Disse che il governo non si allontanerà dalla Costituzione, ma che però contribuirà volentieri ad ogni modificazione costituzionale di quelle istituzioni che restringono la autonomia delle provincie più di quanto esigano gli interessi della monarchia. Soggiunse che il Ministero prenderà l'iniziativa in questo senso e che esso ha preparato alcuni progetti di legge che hanno per iscopo di dare una maggiore autonomia all'organizzazione dell'amministrazione, di sviluppare le istituzioni liberali e di sciogliere le questioni ecclesiastiche.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 20 febbraio 1871, ore 1 pom.

Barometro generalmente stazionario con tendenza ad abbassare. Venti deboli del primo e quarto quadrante. Cielo nuvoloso nell'occidente della Penisola; a Genova, a Portotorres e in Sicilia. Mare perfettamente calmo.

Il cambiamento di tempo annunciato ieri continuerà ancora e diverrà generale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 20 febbraio 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 763,0	mm 761,0	mm 760,0
Termometro centigrado	9,0	11,0	8,5
Umidità relativa	80,0	70,0	80,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura massima . . . . + 11,5
Temperatura minima . . . . + 3,0
Minima nella notte del 21 febbraio . + 7,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *I Lombardi alla prima crociata* — Ballo: *Alessandro il Magnanimo.*

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia diretta da A. Morelli rappresenta: *Le false confidenze — Un don Giovanni.*

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Tommaso Salvini rappresenta: *La Suonatrice d'arpa.*

FEA ENRICO, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 21 *febbraio* 1871)

VALORI	Godimento	Valori nominali	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	57 95	57 90	57 95	57 90	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	36 20	36 10	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	— —	— —	82 95	82 85	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	— —	— —	79 50	79 40	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	678
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	470
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	— —	— —	1362 —	1360 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2375
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	— —	—	—	74
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 genn. 1871	420	— —	— —	— —	— —	—	—	207
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	167
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	330 —	329 75	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 ottob. 1870	500	180 —	179 50	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	442 —	440 —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	457
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		30	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	58 75
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	37
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	84
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	80

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 29	26 25
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 —	20 99
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 92 1/2, 95 f. corr. — Da 20 L. oro 21 00, 20 99 — Impr. Naz. 82 90 f. c. — Az. SS. FF. Merid. 330 f. c.

Il Sindaco: A. MORTERA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Appalto delle RR. Fonti di Recoaro

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che alle ore 2 pomeridiane del giorno di giovedì 2 del prossimo mese di marzo, negli uffizi del Ministero delle finanze, posti in via Cavour, n. 63, e dinanzi all'illustrissimo signor direttore generale del Demanio e delle tasse sugli affari, si aprirà un pubblico incanto ad estinzione di candela vergine per l'aggiudicazione al miglior offerente del suddetto appalto; e cioè

Degli stabilimenti delle fonti minerali di spettanza demaniale esistenti nel comune di Recoaro in provincia di Vicenza.

Condizioni principali.

1. L'appalto avrà la durata di anni ventiquattro e mesi sette, e comincierà col 1° giugno del volgente anno 1871 per finire col 31 dicembre dell'anno 1895.

2. L'incanto verrà aperto in base al prezzo di annue L. 25,000, con la condizione di doversi la corrisposta annua, che emergerà dovuta per il primo quinquennio dello appalto, aumentare di un quinto della corrisposta medesima in ciascuno dei quattro quinquenni che succederanno al primo.

3. Nessuno potrà essere ammesso ad offerire all'incanto se prima non provi di avere fatto deposito presso la tesoreria provinciale in Firenze della somma di L. 8,000 in contanti ovvero in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa; il quale deposito sarà restituito subito dopo l'incanto a coloro che non rimasero aggiudicatari dell'appalto.

4. Le offerte in aumento al prezzo d'asta non potranno essere inferiori a lire 100.

5. A cautela dell'Amministrazione appaltante dovrà il deliberatario, entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, vincolare a favore dell'Amministrazione medesima un valore corrispondente ad una annualità di corrisposta, quale risulterà dalla media degli anni della durata dello appalto, e ciò sia mediante deposito di numerario, biglietti di Banca o cedole del Debito pubblico al corso di Borsa nella cassa dei depositi e prestiti, o sia mediante formale annotazione di vincolo d'ipoteca sopra corrispondente certificato nominativo di pubblica rendita dello Stato.

6. Il pagamento dell'annuale corrisposta dovrà essere fatto dall'appaltatore in due eguali rate, la prima delle quali scadrà nel dì 31 luglio e la seconda nel dì 30 settembre di ciaschedun anno.

7. Il termine utile per l'aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo risultante dall'aggiudicazione, è fin d'ora stabilito in giorni 15 a partire dalla data di quest'ultima, e scadrà perciò alle ore 2 pom. del dì 17 dello stesso mese di marzo.

8. Le spese tutte di pubblici incanti, del successivo contratto e delle relative consegne saranno a carico dell'appaltatore, non escluse le rispondenti tasse di registro.

9. I capitoli d'onere sono visibili a chiunque negli uffizi del Ministero delle finanze, non che in quelli di tutte le Intendenze provinciali di finanza.

Firenze, addì 25 gennaio 1871.

Per detto Ministero
Il Direttore capo di divisione: GERMANI.

349

(3ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il Consiglio Superiore della Banca ha deliberato di convocare per il giorno 28 del prossimo venturo febbraio l'assemblea generale degli azionisti, che, a termini dell'art. 3 del regio decreto 20 gennaio 1867, n. 3532, deve in quel mese radunarsi in Firenze.

Detta assemblea si riunirà alle ore 12 meridiane nel palazzo della Banca, in via dell'Orivolo.

Come è prescritto dall'art. 52 degli statuti di questa Banca, e dal citato articolo 3 del regio decreto 20 gennaio 1867, tale assemblea verrà divisa in due sedute.

Nella prima, sotto la presidenza del Consiglio Superiore, verrà presentato il resoconto delle operazioni durante l'annata 1870.

Nella seconda, sotto la presidenza del Consiglio di Reggenza della sede di Firenze, si procederà al rinnovamento parziale di esso Consiglio.

Agli azionisti, che hanno diritto d'intervenire a tale assemblea, viene diretta una lettera circolare d'invito.

Firenze, 30 gennaio 1871. 351

Comune di Capaccio

Avviso d'asta

Per lo appalto relativo al restauro del tratto di strada dalla consolare del Vallo al Ponte della Salza, e ricostruzione delle strade interne dette S. Agostino, Valloncello, Piazza e Carceri Vecchie.

Si porta a pubblica notizia che alle ore due pomeridiane del giorno ventisei marzo anno corrente, si procederà nella sala di questo comune ed innanzi la Giunta municipale agl'incanti per lo appalto relativo al restauro del tratto di strada dalla consolare di Vallo al Ponte della Salza per la somma di lire 5517 84, per la ricostruzione della strada interna detta S. Agostino, per lire 1634 75, ricostruzione della strada Valloncello e Piazza per lire 1568 37, e per la ricostruzione della strada detta Carceri Vecchie, lire 780 42. Totale lire 9501 38, a termini delle corrispondenti perizie dell'architetto signor Sellitti debitamente approvate, ed a norma del capitolato di appalto del 4 ottobre 1870, vidimato dal signor sottoprefetto del circondario, con obbligo all'appaltatore di eseguire i lavori indicati fra due mesi quelli relativi a restauro della strada dalla consolare del Vallo al Ponte della Salza, ed eseguire fra mesi sei la ricostruzione delle indicate strade interne; quali termini decorreranno dalla data dell'approvazione degli atti di appalto.

Gli offerenti per potar concorrere all'asta dovranno presentare un certificato d'idoneità dell'ingegnere capo del genio governativo o provinciale della provincia, ovvero un certificato di lavori stradali eseguiti in una grande città. Inoltre dovranno depositare presso l'ufficio comunale la somma di lire 1000 in numerario, o biglietti della Banca Nazionale, od in cartelle del Debito Pubblico valutate a corso della giornata, come cauzione provvisoria a garentia dell'asta, e per cauzione definitiva lire 3000 dell'indicato valore, restituibile dopo completati i lavori e la collaudazione di essi senza essere esonerato dalla responsabilità e garentia decennale. L'ammontare dell'appalto che sarà conchiuso a cottimo o a *forfait* si dichiara fisso ed invariabile, e sarà pagato dalla cassa comunale in due rate eguali, cioè lire 4750 69 al 31 marzo anno corrente, e simile somma al 31 marzo 1872, oltre gl'interessi alla ragione annua del 7 per 0[0, in carte bancali o monetate che hanno corso legale secondo il loro valore.

S'invita chiunque aspiri al suddetto appalto di comparire nel giorno sopra indicato per fare le sue offerte in diminuzione a norma degl'indicati progetti d'arte ed espressato capitolato. In detto giorno ed ora si procederà al deliberamento ossia al verbale di aggiudicazione per la esecuzione delle indicate opere previa estinzione della terza ed ultima candela vergine, quella cioè che durante l'accensione non vi sia stata offerta, mentrechè accadendo che nell'ardere della terza candela sia presentata alcuna offerta si passerà ad accendere la quarta, la quinta e così di seguito fino a che non si estingua vergine, a favore dell'ultimo e migliore offerente in ribasso della somma anzidetta, e sotto la osservanza del detto capitolato e progetti d'arte, dei quali chiunque potrà prender conoscenza in questa segreteria municipale.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammessi a fare offerte se non le persone di conosciuta responsabilità, come sopra si è indicato, previo il deposito della indicata somma di lire 1000.

Dato in Capaccio li 14 febbraio 1871.

Visto — *Il Sindaco*: ANAIDA.

627 *Il Segretario municipale*: G. GAVANETTI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 7ª dell'anno 1871. 642

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti	Ritiri
Risparmi	548	483	125,363 40	84,552 76
Depositi diversi	68	99	79,808 84	94,137 21
Casse affiliate di 1ª classe in conto corr.	»	»	6,100 »	3,347 43
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	13,000 »	657 70
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			224,272 24	182,695 10

506 **Avviso.**

A sensi del regolamento approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, sull'amministrazione del debito pubblico, si rende noto, per le eventuali opposizioni, che il regio tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 19 gennaio 1871, n. 18, autorizzò la Direzione generale del Debito pubblico ad operare il tramutamento del certificato di rendita 5 per cento in data di Milano 16 ottobre 1862, n. 16881, intestato a Giuseppe Capponi fu Giacomo di Milano, già domiciliato nei Corpi Santi di Milano, cascina Casino, n. 102, ed ora defunto, in titoli di rendita 5 per cento al portatore, da consegnarsi dalla Direzione medesima agli eredi *ab intestato* di detto Giuseppe Capponi, signori Carlo Ambrogio Angiolini di Santino abitante nei Corpi Santi di Milano, ripa di Porta Ticinese, n. 53, Emilia Tinelli di Mansueto, maritata Cristini, abitante in Milano, via San Giovanni sul Muro, n. 17, Angiolini Giovanni Battista fu Pietro, abitante in Borgo San Gottardo, n. 66, Rosa Angiolini, fu Pietro, maritata Legnani, abitante al numero 79 nella stretta delle Cascine, fuori di Porta Venezia, ed Angelo Angiolini fu Pietro, abitante al n. 56 nei Corpi Santi di Porta Venezia.

Autorizzò del pari la suddetta regia Direzione del debito pubblico a dividere la emittenda rendita al portatore in cinque iscrizioni, due delle quali di lire 25 da consegnarsi una per ciascuno ad Angiolini Carlo Ambrogio ed Emilia Tinelli, tre da lire 5 di rendita da consegnarsi una per ciascuno a Giovanni Battista, Rosa ed Angelo Angiolini.

Milano, 5 febbraio 1871.

Decreto.

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione prima, composta dai signori presidente cavaliere Longoni e giudice Horvath dott. Eugenio, e Comolli dott. Emilio, udita in Camera di consiglio la relazione del giudice delegato colla lettura del presente ricorso e documenti che lo corredano,

Viste ed adottate le conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara doversi restituire alle istanti sorelle Giacomina, e Maria Rossi fu Giuseppe Antonio, domiciliate in Milano, quali esclusive eredi legittime del loro padre Giuseppe Antonio Rossi i titoli descritti nella polizza 30 marzo 1869, num. 3637, consistenti in quattro cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore, portanti i numeri 10283, 78750, 78749, 533782, dell'annua rendita la prima e la seconda di lire 50 ciascuna, la terza e la quarta di lire 200 ciascuna, e quindi in tutto dell'annua rendita di lire 500, in comunione esclusiva tra di esse sorelle Rossi.

Milano, dal R. tribunale civile e correzionale il 14 gennaio 1871.

Longoni, presidente.
Luraschi, vicecanc.

La presente copia trascritta dal registro della cancelleria è conforme all'originale.

Milano, li 25 gennaio 1871.

335 Rossi, vicecanc.

Avviso. 483

L'erede della defunta Teresa Cardone fu Antonio, ai sensi del regolamento pubblicato il 30 ottobre 1870, fa noto e rende di pubblica ragione che la 2ª sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli con sua deliberazione del dì 30 novembre 1870 ha ordinato alla Direzione generale del Debito pubblico d'Italia che delle rendite intestate alla defunta Teresa Cardone fu Antonio, rappresentate dai certificati segnati coi n. 53570 e 72607, della rendita il primo di L. 235 ed il secondo di L. 45, s'intestino a Domenico Salzano fu Angelo, domiciliato in Napoli.

Avv. Luigi Quarto, esibitore

BANCA NAZIONALE TOSCANA.

Cominciando dal 22 febbraio corr. gli interessi sulle anticipazioni sono ribassati dal 7 al 6 1[2 p. cento. 645

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili.

AVVISO. — Si fa noto che il signor Prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 24 agosto 1869 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune di Esterzili, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia.

N. d'ordine	NOME degli aventi diritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura e di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
1	Levanti Antonio fu Priamo di Secci.	Pauli de Erigu. . . .	Aratorio.	8 10 »	181 65	Tramontana, coi terreni assegnati in compenso a Marcello, n. 2, mediante rette determinate da termini. — Levante, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini. — Mezzogiorno, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante retta determinata da termini in Serra Aingiu. — Ponente, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante retta determinata da termini.	Vi si accede per mezzo della preesistente strada di Perda Arrubia.
2	Marcello Giovanni Antioco fu Pietro.	Guardia suergiu e perdu arrubiu.	Pascolo e aratorio . .	35 70 »	900 98	Tramontana, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini. — Levante, con terreni di proprietà e giurisdizione del comune di Seui mediante andamento del rio Eliseddu (limite territoriale). — Mezzogiorno, coi terreni assegnati al comune di Esterzili ed a Levanti Antonio, n. 1, mediante rette determinate da termini. — Ponente, con terreni privati appartenenti allo stesso Marcello, n. 2, mediante retta determinata dai capisaldi Perda Sinargiu e Perda Suergiu per il tratto da Costa Perda Rubia e Perda Suergiu.	Vi si accede per mezzo della preesistente strada de Perda Suergiu e Perda Rubia.
3	Cucca Priamo del fu Antonio e Lai Francesco.	Arbussa	Aratorio e pascolo . .	11 80 »	173 17	Tramontana e levante, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini. — Mezzogiorno, coi terreni assegnati in compenso a Solina Mariangela, n. 5, mediante rette determinate da termini. — Ponente, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini.	Vi si accede per mezzo della strada di Bruncu Arbossa preesistente.
4	Lai Giovanni fu Giuseppe	Mazzolo	Ghiandifero	10 40 »	479 35	Tramontana, coi terreni assegnati in compenso a Dessi Cristoforo, num. 11, e Lai Maurizio, n. 12, mediante andamento del rio di Letene — Levante, con terreni di proprietà e giurisdizione del comune di Seui mediante andamento del rio Eliseedda (limite territoriale). — Mezzogiorno, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante retta determinata da termini. — Ponente, coi terreni assegnati in compenso a Boi Luigi, num. 6, mediante retta determinata da termini.	Vi si accede attraversando i terreni assegnati al comune di Esterzili e fiancheggiando i compensi n. 6, 7, 8.
5	Lobina Mariangela del fu Antonio .	Arbussa	Aratorio	10 85 »	188 95	Tramontana, coi terreni assegnati in compenso a Cucca Priamo, n. 3, mediante rette determinate da termini. — Levante, mezzogiorno e ponente, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini.	Vi si accede per mezzo della strada di Bruncu Orbasso preesistente.
6	Boi Luigi fu Francesco	Mazzola	Ghiandifero	10 15 »	465 02	Tramontana, coi terreni assegnati in compenso a Lobina don Saturnino, n. 9, e Porcu Luigi, n. 10, mediante andamento del rio di Letene. — Levante, coi terreni assegnati in compenso a Lai Giovanni, n. 4, mediante retta determinata da termini — Mezzogiorno, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante retta determinata da termini posti in su Serragu Mazzolu. — Ponente, coi terreni assegnati a Depau Antonio, num. 7, mediante retta determinata da termini.	Vi si accede attraversando i terreni assegnati al comune di Esterzili e fiancheggiando i n. 7 ed 8 in Serrago Mazzolu.
7	Depau Antonio del fu Francesco e Boi Edoardo fu Francesco.	Idem	idem	2 80 »	101 48	Tramontana, coi terreni assegnati a Lobina, n. 9, per mezzo del rio di Letene. — Levante, coi terreni assegnati a Boi Luigi, n. 6, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante retta determinata da termini. — Ponente, coi terreni assegnati a Corrias, num. 8, mediante retta determinata da termini.	Vi si accede attraversando i terreni assegnati al comune di Esterzili e fiancheggiando il n. 8.
8	Corrias Luigi fu Priamo.	Idem	Idem	2 55 »	94 21	Tramontana, con terreni assegnati al comune di Esterzili ed a Lobina D. Saturnino, n. 9, mediante andamento del rio di Letene. — Levante, coi terreni assegnati a Corrias, num. 7, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno e ponente, con terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini.	Vi si accede attraversando i terreni assegnati al comune di Esterzili.
9	Lobina Dª Saturnina fu Giuseppe maritata D. Luigi Dedoni.	Letene	idem	10 25 »	537 68	Tramontana, con terreni rimasti al comune di Esterzili mediante andamento della Cresta di Perda Letene. — Levante, coi terreni assegnati in compenso a Porcu Luigi, num. 10, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno, coi terreni assegnati in compenso a Boi Luigi, n. 6, Depau Antonio, n. 7, Corrias Luigi, n. 8, mediante andamento del rio di Letene. — Ponente, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini.	Vi si accede per mezzo della preesistente strada di Tanca Letene. Gravata di servitù di passo sulla preesistente strada di Letene a favore dei n. 10, 11 e 12.
10	Porcu Luigi fu Antonio	Idem	Ghiandifero ed aratorio.	3 50 »	124 97	Tramontana, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante rette determinate da termini posti in Serrago Tanca Litene. — Levante, coi terreni assegnati in compenso ai numeri 11 e 12 mediante rette determinate da termini. — Mezzogiorno, coi terreni assegnati in compenso a Boi, n. 6, e Loi, n. 4, mediante andamento del rio Letene. — Ponente, coi terreni assegnati in compenso a Lobina D. Saturnino, n. 9, mediante rette determinate da termini.	Vi si accede per mezzo della preesistente strada di Tanca Letene che attraversa il compenso n. 9. Gravato di servitù di passo a favore dei n. 11 e 12.
11	Dessi Cristoforo fu Raimondo. . .	Idem	Aratorio.	2 65 »	34 94	Tramontana, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante andamento della cresta di Serra Letene. — Levante, coi terreni assegnati in compenso a Lai Maurizio, n. 12, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno e ponente, coi terreni assegnati in compenso a Porcu Luigi, n. 10, mediante rette determinate da termini.	Vi si accede per mezzo della preesistente strada di Letene che attraversa i compensi n. 9 e 10. Gravato di servitù di passo a favore del n. 12
12	Lai Maurizio fu Vincenzo	Idem	Aratorio e ghiandifero.	3 75 »	85 74	Tramontana e levante, coi terreni assegnati al comune di Esterzili mediante andamento di Serrago Letene e retta determinata da termine. — Mezzogiorno, coi terreni assegnati in compenso a Lai, n. 4, mediante andamento del rio di Letene. — Ponente, coi terreni assegnati in compenso a Porcu, num. 10, e Dessi, num. 11, mediante rette determinate da termini.	Vi si accede per mezzo della preesistente strada di Letene attraversando i n. 9, 10 e 11.
13	Comune di Esterzili	Pala de su Boi. . . .	Pascolo e ghiandifero	1135 95 48	92071 86	Tramontana e levante, con terreni di proprietà e giurisdizione del comune di Seui per mezzo dell'andamento del rio Elixeddu fino a raggiungere il confine con Ulassai (limite territoriale) — Mezzogiorno, con terreni di proprietà e giurisdizione del comune di Ulassai e Seui mediante l'andamento del rio Elixedda fino a su Bau Carru — Ponente, coi terreni di privata proprietà e giurisdizione di Esterzili mediante rette determinate dai capisaldi Bau Carru, Cuccuru Manneddu Loi, Carradas Bruncu su fenu, Atza frori, su Carrazzu mama satutto, Nuraxi Genna is antas, Serra Cuccuru Masoni Perda Letene, Rocca de S'eremu, Serra Lanzainali, Cuccuru, Cuccuru Exebo, Bruncu Arbussa, Perda Linarbu Arbussa, Perda Suergiu, Bruncu Genna Castangia, Serra Lantasonis sedda sa mela e Bau Ebbas.	Vi si accede per mezzo di preesistenti strade diverse come la strada da Esterzili ad Esclalaplanu, strada di Tanca Letene, strada di Arbussa, strada di Bruncu sa Castangia perda suergiu e su stasonis.
	Idem	Idem	idem	26 35 50	2236 »	Tramontana e levante, con terreni privati di Esterzili mediante rette determinate da termini rio Padadera e Forredda o Atza bascia di Perdadera. — Mezzogiorno, con terreni di privata proprietà mediante muro a secco di cinta della Tanca di fussi nieddu — Ponente, con terreni di privata proprietà mediante andamento del rio di Perdadera.	Vi si accede per mezzo di preesistenti strade.
			Totali . .	1274 80 98	97676 »		

Il Direttore tecnico: N. BOZINO.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta